

Bruxelles, 7 ottobre 2016  
(OR. en)

13066/16

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0315 (NLE)**

---

**FISC 149**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 ottobre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 645 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 645 final.

---

All.: COM(2016) 645 final



Bruxelles, 7.10.2016  
COM(2016) 645 final

2016/0315 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

## RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di tale direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 marzo 2016 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga relativa al diritto di detrarre l'IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli utilizzati anche a fini privati e concessa per l'ultima volta dalla decisione 2013/681/UE del Consiglio<sup>1</sup>. In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 28 giugno 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 28 giugno 2016 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva IVA stabiliscono che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti effettuati a fini di sue operazioni soggette ad imposta. Allo stesso tempo, l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva dispone che l'utilizzazione per uso privato di un bene destinato all'impresa è assimilata a prestazioni di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto a una detrazione totale o parziale dell'IVA. Di conseguenza, il sistema assicura che il consumo finale sia tassato qualora l'IVA sugli acquisti corrispondenti sia stata inizialmente dedotta.

Per quanto riguarda gli autoveicoli, risulta talvolta difficile e oneroso per il soggetto passivo identificare e registrare la divisione tra uso aziendale e uso privato, e per l'amministrazione fiscale controllare tale distinzione nella pratica. La situazione non cambierebbe anche qualora il Regno Unito intendesse avvalersi della facoltà, prevista all'articolo 168 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA, di limitare la detrazione sulle spese per le autovetture aziendali alla parte di loro uso effettivo ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo. Inoltre, considerato l'elevato numero di autoveicoli ad uso misto, l'evasione fiscale potrebbe assumere dimensioni considerevoli.

Al fine di semplificare la riscossione dell'IVA e di combattere l'evasione fiscale, il Regno Unito è stato autorizzato nel 1995<sup>2</sup> a limitare al 50% il diritto dei soggetti che prendono un autoveicolo a noleggio o in leasing di detrarre l'imposta a monte sulle spese di noleggio o di leasing nei casi in cui l'autoveicolo non è utilizzato interamente per fini aziendali. Tale

---

<sup>1</sup> Decisione di esecuzione 2013/681/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 41).

<sup>2</sup> Decisione 95/252/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 159 dell'11.7.1995, pag. 19).

autorizzazione è stata rinnovata per l'ultima volta nel 2013<sup>3</sup> fino al 31 dicembre 2016. Al fine di evitare la doppia imposizione, il Regno Unito è anche autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di un autoveicolo aziendale preso a noleggio o in leasing da un soggetto passivo.

Grazie a questa deroga chi noleggia o prende autoveicoli in leasing non è più obbligato a tenere una registrazione dettagliata del chilometraggio effettuato a fini privati per ognuno di detti autoveicoli e a contabilizzarne l'uso privato ai fini dell'IVA. La facoltà prevista dall'articolo 168 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA non prevede la detrazione parziale su base forfettaria e potrebbe applicarsi solo per l'IVA a monte su autoveicoli appartenenti agli attivi dell'impresa del soggetto passivo; pertanto, la deroga è una misura adeguata per conseguire la semplificazione ricercata.

Conformemente all'articolo 3 della decisione 2007/884/CE del Consiglio<sup>4</sup>, quale modificata, il Regno Unito ha presentato una relazione di applicazione della stessa, comprendente una revisione della restrizione percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA che grava sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli non utilizzati esclusivamente per scopi professionali. Dalla relazione emerge che, sulla base degli insiemi di dati utilizzati, la stima del rapporto tra uso professionale e uso privato non si discosta significativamente dal 50%.

Di norma, le deroghe sono concesse per un tempo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale è idonea ed efficace. La relazione presentata dal Regno Unito indica che la ripartizione del 50% tra uso professionale e uso privato (o qualsiasi altro uso non professionale ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE) rispecchia ancora oggi globalmente il rapporto tra uso professionale e uso privato degli autoveicoli presi a noleggio o in leasing da soggetti passivi nel Regno Unito. Una proroga della misura di deroga è pertanto appropriata.

Eventuali proroghe dovrebbero tuttavia avere durata limitata in modo da valutare se le condizioni su cui si basa la deroga sono ancora valide. Si propone pertanto di prorogare la deroga fino alla fine del 2019 e di invitare il Regno Unito a presentare una nuova relazione qualora intenda chiedere un'ulteriore proroga al di là di tale data.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'articolo 176 della direttiva 2006/112/CE prevede che il Consiglio stabilisca le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto alla detrazione in relazione ai veicoli a motore.

---

<sup>3</sup> Decisione 2007/884/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 21), prorogata dalla decisione di esecuzione 2011/37/UE del Consiglio, del 18 gennaio 2011 (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 11) fino al 31 dicembre 2013, e dalla decisione di esecuzione 2013/681/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2016 (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 41).

<sup>4</sup> GU L 346 del 29.12.2007, pag. 21.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto alla detrazione<sup>5</sup>, tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito. In particolare, considerata la possibilità che le imprese dichiarino un importo IVA inferiore a quello effettivamente dovuto e l'onerosa verifica dei dati relativi al chilometraggio da parte delle autorità fiscali, la limitazione del 50% permetterebbe di evitare una sovrastima del chilometraggio a fini professionali e contribuirebbe a proteggere dalla perdita di entrate dovuta all'errore e all'evasione fiscale e a semplificare la riscossione dell'IVA in un settore specifico.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata ad un singolo Stato membro.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dal Regno Unito e riguarda unicamente questo Stato membro.

---

<sup>5</sup> COM (2004) 728 def. - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21.5.2014, pag. 3).

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La decisione è intesa a prorogare una misura di semplificazione volta a contrastare l'evasione dell'IVA e a semplificare la procedura di imposizione della tassa. La limitazione al 50% dell'imposta versata a monte rappresenta un indicatore dell'importo effettivo dell'imposta dovuta sull'uso delle autovetture per uso privato. Essa elimina l'obbligo, da parte del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un'autovettura, di tenere una contabilità per stabilire il chilometraggio effettuato a fini privati con un'autovettura aziendale nonché di dichiarare l'IVA sul chilometraggio effettivamente percorso da ciascuna autovettura, riducendo pertanto in modo significativo l'onere amministrativo per i contribuenti e per le autorità fiscali. Le imprese che utilizzano i loro veicoli a fini professionali per più del 50%, ma meno del 100% sopporterebbero costi aggiuntivi.

Inoltre, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque limitato.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto e un termine automatico fissato al 31 dicembre 2019.

Qualora il Regno Unito ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2019, una nuova relazione di valutazione dovrebbe essere presentata alla Commissione congiuntamente alla domanda di proroga entro il 1° aprile 2019.

Proposta di

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>6</sup>, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/884/CE del Consiglio<sup>7</sup>, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/681/UE del Consiglio<sup>8</sup>, ha autorizzato il Regno Unito a limitare al 50% il diritto dei soggetti che prendono un autoveicolo a noleggio o in leasing di detrarre l'imposta sul valore aggiunto gravante sulle spese di noleggio o di leasing nei casi in cui l'autoveicolo non sia utilizzato interamente a fini professionali. Il Regno Unito è stato inoltre autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati di un autoveicolo che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing a fini professionali. Tale misura di semplificazione ha eliminato l'obbligo per il soggetto che prende un autoveicolo a noleggio o in leasing di tenere una registrazione del chilometraggio effettuato a fini privati con un'autovettura aziendale e di contabilizzare ai fini dell'IVA il chilometraggio effettivamente percorso a fini privati da ciascun autoveicolo.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 marzo 2016, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare una misura di deroga in modo da continuare a limitare il diritto dei soggetti che prendono un autoveicolo a noleggio o in leasing di

---

<sup>6</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>7</sup> Decisione 2007/884/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 21).

<sup>8</sup> Decisione di esecuzione 2013/681/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 41).

dedurre l'IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing dell'autoveicolo nei casi in cui questo non sia utilizzato interamente a fini professionali.

- (3) Con lettera del 28 giugno 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 28 giugno 2016 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.
- (4) Dalla relazione presentata dal Regno Unito emerge che una limitazione al 50% del diritto a detrazione continua a corrispondere alla situazione attuale per quanto riguarda l'uso professionale e non professionale dei veicoli interessati da parte del soggetto che li noleggia o prende in leasing. Pertanto è opportuno autorizzare il Regno Unito ad applicare la misura fino al 31 dicembre 2019.
- (5) Conformemente all'articolo 3 della decisione 2007/884/CE del Consiglio, quale modificata, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una relazione relativa all'applicazione della stessa, comprendente una revisione della restrizione percentuale applicata. Le informazioni fornite dal Regno Unito indicano che la limitazione al 50% del diritto a detrazione continua a corrispondere alla situazione attuale per quanto riguarda il rapporto tra uso professionale e non professionale dei veicoli interessati. Pertanto è opportuno autorizzare il Regno Unito ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2019.
- (6) Qualora il Regno Unito ritenesse necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2019, entro il 1° aprile 2019 dovrebbe presentare alla Commissione una relazione comprendente una richiesta di proroga e un riesame della percentuale applicata.
- (7) La deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/884/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'articolo 3 della decisione 2007/884/CE è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 3

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2019.

Eventuali richieste di proroga delle misure di cui alla presente decisione sono accompagnate da una relazione, da presentare alla Commissione entro il 1° aprile 2019, che comprenda un riesame della limitazione percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA che grava sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli non utilizzati esclusivamente per scopi professionali."

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

*Articolo 3*

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*